

Determina N. 545 del 25/09/2026

OGGETTO: CONVENZIONE CON HUMANITAS UNIVERSITY DI PIEVE EMANUELE (MI) PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI E TIROCINI NELL'AMBITO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA.

**IL DIRETTORE
SC AFFARI GENERALI**

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 2020 dell'11 dicembre 2025

Premesso che:

- Humanitas University di Pieve Emanuele (MI) con nota del 10 settembre u.s., prot. ASST n. 66693, ha chiesto a questa azienda la disponibilità ad accogliere la dott.ssa Silvia Salerno, medico iscritto alla scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia, per lo svolgimento di un periodo di formazione specialistica presso la SC Ostetricia e ginecologia, inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia dell'Università degli studi di Milano-Bicocca;
- a seguito delle successive intese intercorse tra i competenti uffici del suddetto Ateneo e di questa ASST è stato concordato il testo dell'accordo da formalizzare tra le parti per disciplinare le modalità della formazione specialistica di area sanitaria della dott.ssa Silvia Salerno presso la suddetta struttura;

Richiamati:

- l'art. 27 del DPR 11 luglio 1980 n. 382, che consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 1 del DPR 10 marzo 1982 n. 162, che stabilisce che le scuole dirette a fini speciali e le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle università;
- l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che, al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, prevede la stipula di specifici protocolli tra università e regioni per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e rinvia alla sottoscrizione di appositi accordi tra le università e le aziende ospedaliere la definizione dei rapporti in attuazione delle predette intese;

- il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione di direttive comunitarie in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli, che riconosce la validità della formazione del medico specialista effettuata presso un'azienda ospedaliera, a tal fine accreditata dalle autorità competenti, per il conseguimento del diploma di medico chirurgo specialista;
- il DM 4 febbraio 2015, n. 68 “Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria”;
- il DI 13 giugno 2017 n. 402 “Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DM n. 68/2015”, in particolare l’allegato 1, che prevede che, con riferimento all’attività professionalizzante da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali;

Preso atto che il direttore della SC Ostetricia e ginecologia ha confermato la volontà di garantire alla dott.ssa Silvia Salerno la possibilità di svolgere attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione specialistica, esprimendo parere favorevole alla stipula della convenzione;

Accertato di poter sottoscrivere l’accordo con Humanitas University di Pieve Emanuele per disciplinare la partecipazione di questa ASST alla formazione della specializzanda in ginecologia e ostetricia;

DETERMINA

di sottoscrivere con Humanitas University di Pieve Emanuele (MI) la convenzione per lo svolgimento da parte della dott.ssa Silvia Salerno di attività formativa professionalizzante presso la SC Ostetricia e ginecologia, non inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia del citato Ateneo, nei termini di cui al testo allegato al presente atto (all. A).

IL DIRETTORE
SC AFFARI GENERALI
dr.ssa Eleonora Zucchinali

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVA
PROFESSIONALIZZANTE PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE EXTRA RETE
FORMATIVA**

TRA

Humanitas University, di seguito denominata “Università”, codice fiscale 97692990159, con sede a Pieve Emanuele (MI), via Rita Levi Montalcini, 4 - CAP 20072 - nella persona del Rettore pro-tempore prof. Luigi Maria Terracciano e del Consigliere Delegato Dott. Giorgio Ferrari

E

ASST Papa Giovanni XXIII con sede a Bergamo in Piazza OMS 1, codice fiscale n. 04114370168, rappresentata dal dott. Francesco Locati, Direttore generale,

“**Università**” e “**ASST**” di seguito denominate congiuntamente “Parti” e singolarmente “Parte”

VISTI:

- il d.lgs. n. 368 del 17/08/1999 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE” che, nel titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;
- il DI 4 febbraio 2015, n. 68 recante il “Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria” in attuazione della riforma generale degli studi universitari di cui al DM 270/2004;
- il DI 13 giugno 2017, n. 402 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa ed assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria, ed in particolare l'allegato 1, in cui si prevede che, per perfezionare la formazione, le scuole di specializzazione possono avvalersi del supporto di strutture extra rete formativa, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi e che tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;

PREMESSO CHE:

- la scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia di Humanitas University, ha valutato che possa rivelarsi utile per la formazione della dott.ssa Silvia Salerno, medico in formazione specialistica, svolgere un periodo di attività formativa presso la SC Ostetricia e ginecologia dell'ASST;
- verificato che l'ASST possiede il requisito di cui al D.I. 402/2017

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 Impegni delle parti

L'ASST si impegna ad accogliere presso la SC Ostetricia e ginecologia la dott.ssa Silvia Salerno medico in formazione specialistica, iscritto alla scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia di Humanitas University e garantisce l'espletamento delle attività formative ed assistenziali secondo quanto previsto dal programma formativo, definito dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

L'Università si impegna ad erogare il trattamento economico spettante ai medici in formazione specialistica, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per l'attuazione della presente convenzione, le parti si impegnano a predisporre ed allegare alla presente convenzione, per la dott.ssa Silvia Salerno il progetto formativo (allegato 1) contenente:

- Il nominativo del medico in formazione;
- Il progetto formativo;
- Il nominativo del tutor dell'ASST;
- Il nominativo del tutor dell'Università;
- Gli obiettivi formativi;
- Le strutture dell'ASST in cui si svolge la formazione;
- La durata e il periodo di svolgimento della formazione extra rete formativa.

Art. 3 Durata della formazione extra rete formativa

La formazione extra rete formativa non può superare, per ciascun medico in formazione, i 18 mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4 Comunicazione e accertamento della frequenza

L'attività formativa si svolgerà sotto la guida di un tutor designato dall'ASST.

L'accertamento della regolare frequenza presso le strutture dell'ASST è affidato al tutor individuato, il quale provvederà a comunicare periodicamente al Direttore della Scuola di Specializzazione di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

Art. 5 Tesserino di riconoscimento

Il medico in formazione è dotato di un tesserino magnetico rilasciato dall'ASST, che deve utilizzare all'inizio ed al termine della propria attività, ai timbratori ubicati nelle sedi presso le quali si svolge la formazione, al mero fine di rilevare la presenza fisica dello stesso presso le strutture dell'ASST.

Art. 6 Tutela assicurativa

L'ASST provvede, con oneri a proprio carico a garantire idonee coperture per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Art. 7 Obblighi dei medici in formazione specialistica

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed all'esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero, anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, dei diritti e degli obblighi connessi all'esecuzione della presente Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 è consultabile sul sito web dell'ASST Papa Giovanni XXIII all'indirizzo <https://trasparenza.asst-pg23.it/amministrazione-trasparente/privacy/informative-sulla-privacy>

Con riferimento al trattamento dei dati relativi alla gestione delle attività di tirocinio, le Parti agiscono in qualità di autonomi Titolari del trattamento rispetto ai dati personali dei tirocinanti.

L'ASST Papa Giovanni XXIII nomina i tirocinanti che svolgono le attività presso la propria sede persone autorizzate al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento UE. In virtù di quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, i tirocinanti potranno accedere esclusivamente ai dati personali strettamente necessari all'espletamento delle attività, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria applicabile in materia.

Art. 8 Prevenzione e sicurezza

Il medico in formazione specialistica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, che svolge attività di tirocinio presso le strutture dell'ASST ed è esposto a rischi, è equiparati ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo, l'ASST, ai sensi dell'art. 18 del decreto di cui al comma 1 garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del medico in formazione specialistica, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'ASST.

Il medico in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dai regolamenti

dell'ASST.

Il medico in formazione specialistica deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Le Parti convengono che l'accertamento della idoneità sanitaria del medico specialista in formazione è effettuato a cura e spese della struttura sanitaria di prima assegnazione. L'avvio della frequenza presso l'ASST è subordinato al recepimento del giudizio di idoneità sanitaria formulato dal medico competente della struttura sanitaria universitaria. Lo studente è tenuto ad avere con sé ed esibire in caso di incidente biologico ovvero inchiesta epidemiologica i dati sierologici personali.

Qualora il medico specialista in formazione dovesse svolgere attività disciplinate dal d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101, le Parti attueranno quanto previsto dallo stesso decreto in materia di radioprotezione e in particolare:

- l'ASST fornirà all'esperto di radioprotezione dell'Università (nome ed email saranno forniti insieme alla classificazione) le informazioni da lui richieste e ritenute necessarie alla valutazione dei rischi prevista dall'art. 109 del d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101, alla conseguente classificazione di radioprotezione e, nel caso in cui il medico in formazione specialistica sia classificato come "esposto", alla definizione dei vincoli di dose;
- in ottemperanza agli artt. 109, 112 o 115 del d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101, l'Università trasmetterà il nominativo del medico in formazione specialistica comprensivo delle classificazioni di radioprotezione. Nel caso in cui il medico in formazione specialistica sia classificato come "Esposto", l'Università provvederà a garantire la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 134 del d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101 e, per il tramite del direttore della scuola, a trasmettere all'ASST il giudizio di idoneità previsto agli artt. 135 e 136 dello stesso decreto, la formazione generale di radioprotezione, i vincoli di dose e il nominativo dell'esperto di radioprotezione incaricato dall'Università;
- in tutti i casi, ai sensi degli artt. 113 o 115 del d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101, l'ASST provvederà, all'informazione e alla formazione specifica del medico in formazione specialistica prevista dall'art. 111 del d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101, a fornire i dispositivi di protezione e, qualora necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale. Nel caso in cui il medico in formazione specialistica sia classificato "Esposto", l'ASST provvederà inoltre, per il tramite dei suoi esperti di radioprotezione, ad approvare la classificazione di radioprotezione e il vincolo di dose proposto nonché a trasmettere con frequenza trimestrale le valutazioni dosimetriche al fine della loro trascrizione sulle schede dosimetriche ed eventualmente sul libretto individuale di radioprotezione.

Art. 9 Durata della convenzione

La presente convenzione entra in vigore dal 02 novembre 2026 fino al 02 maggio 2027, eventualmente prorogabile, previa comunicazione, per una durata non superiore ai diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto, comprensivi di eventuali periodi di frequenza in strutture estere.

L'attività avrà comunque inizio a seguito del perfezionamento della stipula della presente convenzione.

Art. 10 Oneri fiscali

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, parte II, D.P.R. 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo viene versata ai sensi dell'art. 6 del D.M. 17/06/2014. Le spese di bollo sono a carico dell'Università.

Art. 11 Foro competente

Per le eventuali controversie che dovessero sorgere dall'esecuzione della convenzione è competente il Foro di Bergamo.

Art. 12 Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

HUMANITAS UNIVERSITY
Il Rettore
(Prof. Luigi Maria Terracciano)

ASST PAPA GIOVANNI XXIII
Il Direttore generale
dott. Francesco Locati

Il Consigliere Delegato
(Dott. Giorgio Ferrari)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 551/26)

Oggetto: CONVENZIONE CON HUMANITAS UNIVERSITY DI PIEVE EMANUELE (MI) PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI E TIROCINI NELL'AMBITO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA.

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- ☐ prevede
- ☒ non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- ☐ prevede
- ☒ non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 23/09/2026

Il Direttore

Dr.ssa Eleonora Zucchinali

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
